

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

OGGETTO DELL' ELABORATO:

Opere esterne  
**SOSTITUZIONE INFISSI AL PIANO  
RIALZATO - PADIGLIONE MONTEGGIA**  
Via Ottorino Rossi, 9 - Varese

Il Direttore Generale  
Dott. Salvatore Gioia

Il Progettista:  
Arch. Mauro Maesani

Assistente Progettista:  
Dott.ssa Chiara Gorla

Il R.U.P.  
Arch. Lucia Tenconi

Il Direttore F.F. S.C. Gestione  
Tecnico Patrimoniale  
Ing. Marzia Molina



**Relazione CAM**

DATA:

Maggio 2024

## **PREMESSA**

La presente relazione, redatta in virtù del Decreto MiTE del 23 giugno 2022, tratta dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito solo CAM) applicati al progetto di "Sostituzione infissi al piano rialzato – Padiglione Monteggia". I lavori si svolgeranno presso il padiglione "Monteggia" sito nell'ex Ospedale Neuro-Psichiatrico di Varese in Via Ottorino Rossi n. 9. L'immobile è individuato catastalmente al fg. 2, mappale 4728, sub. 19.

## **ANALISI DEL CONTESTO E DEI FABBISOGNI**

L'edificio oggetto di intervento si colloca nella zona est di Varese, su una piana sita nel quartiere Bizzozero.

Con riferimento al Piano delle Regole, l'area è adibita a servizi, destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale di rango territoriale e comunale (zona omogenea F) e rientra nella classe di Sensibilità Alta – classe IV. Inoltre, risulta essere parte delle aree a Rischio Archeologico e delle aree a Servizi Sanitari.

Non risulta l'esistenza di alcun tipo di vincolo sull'area oggetto di interesse per il presente progetto.

L'edificio oggetto di intervento è situato nella sezione est del compendio, al confine dell'ex-ONP dietro al padiglione deputato a magazzino economale.

Il progetto consiste nella sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi infissi maggiormente performanti, pertanto non intacca lo stato del suolo e del contesto ambientale di inserimento e non altera le reti di approvvigionamento o gli impianti esistenti.

La sostituzione degli infissi si rende necessaria in quanto i serramenti esistenti sono in pessimo stato di conservazione, non rispondono alla normativa vigente in materia di sicurezza e di efficienza energetica e presentano caratteristiche costruttive insufficienti a garantire il comfort minimo ai lavoratori.

Con l'intervento in progetto si attende un netto miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, una riduzione dei consumi dell'impianto di riscaldamento e un maggiore comfort termico all'interno degli uffici.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI**

In relazione alla tipologia di intervento in progetto e in ottemperanza al citato Decreto MiTE, i criteri di applicazione dei CAM escludono specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico e specifiche tecniche progettuali per gli edifici e si limitano, pertanto, alle sole specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (cap. 2.5 della norma), alle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere (cap. 2.6).

Tutti i materiali, componenti edilizi, elementi prefabbricati, ecc., dovranno rispettare, per quanto applicabili, i requisiti e criteri specifici minimi previsti dal decreto CAM.

L'appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovrà accertarsi della rispondenza dei materiali, componenti edilizi, elementi prefabbricati, ecc., ai requisiti e criteri specifici minimi. L'appaltatore, ai fini della dimostrazione di quanto sopra, dovrà consegnare le relative dichiarazioni, certificazioni e rapporti d'ispezione e di prova contemplati nella sezione "verifica" riportata in calce ai vari criteri del decreto CAM.

Si richiamano di seguito alcune specifiche tecniche per prodotti da costruzione e specifiche progettuali relative al cantiere.

## **SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CAM 2.5)**

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
- certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
- marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
- per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
- una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
- una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

### **Serramenti in PVC (CAM 2.5.11)**

Nel rispetto dei criteri CAM, nel progetto è richiesta l'installazione di serramenti oscuranti in PVC prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

### **Prodotti legnosi (CAM 2.5.6)**

Si applica nel progetto per i cassonetti coprirullo e solo in caso di sostituzione del controtelaio esistente, se ammalorato.

Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile o rispettare le percentuali di riciclato. Dovranno essere forniti certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.

In particolare, per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del

Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

Per il legno riciclato, invece, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attestino almeno il 70% di materiale riciclato, quali: "FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

## **SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE (CAM 2.6)**

### **Prestazioni ambientali del cantiere (CAM 2.6.1)**

L'intervento di sostituzione degli infissi e delle relative schermature/oscuranti, previsto senza l'esecuzione di opere murarie e che si svolge sostanzialmente all'interno dell'edificio, non comporta particolari criticità legate all'impatto sull'area di cantiere ed all'emissione di inquinanti sull'ambiente circostante.

Non sono previste lavorazioni o depositi di materiale di cantiere nelle immediate vicinanze delle preesistenze arboree ed arbustive dell'area circostante il fabbricato.

In relazione all'efficienza nell'utilizzo dell'energia nel cantiere, è previsto l'uso dell'impianto elettrico del fabbricato e, per il tipo di lavorazione, non sono previste anomale emissioni di rumore, di inquinanti gassosi, polveri o fumi.

Non sono identificabili misure di risparmio idrico o di gestione delle acque reflue poiché non è previsto l'utilizzo o la produzione di acque bianche, nere o grigie.

Altresì, non sono previste opere che possano intaccare il suolo, il sottosuolo, la biodiversità, le acque superficiali o sotterranee né implicare la contaminazione dell'ecosistema circostante, la salinizzazione, l'erosione, etc.

L'impatto visivo del cantiere non ricopre un ruolo problematico.

### **Demolizione selettiva, recupero e riciclo (CAM 2.6.2)**

Considerata la tipologia dei materiali che verranno rimossi e della loro natura di rifiuti non pericolosi (trattasi di infissi in legno a vetro singolo, porta in metallo e vetro, tapparelle e cassonetti in legno e relativi elementi di sostegno metallici), è previsto che la totalità di essi venga avviata a operazioni di preparazione per il riciclaggio o altre operazioni di recupero.

È quindi rispettata la prescrizione la quale richiede che almeno il 70% del peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere venga avviato a operazione di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Il Progettista

Arch. Mauro Maesani

Varese, 17 maggio 2024